



CONSIGLIO GRANDE E GENERALE

SEDUTA DELL'11 luglio 2022

DELIBERA N.8

OGGETTO: Ratifica Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, nell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell’Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e nell’Ente Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM)

IL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
nella seduta dell' 11 luglio 2022

- sentito il riferimento del Segretario di Stato per gli Affari Interni,

**con Voti Favorevoli 37
ratifica**

l’Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, nell’Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell’Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e nell’Ente Autorità per l’Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM) stipulato in data 30 giugno 2022, il cui testo è allegato alla presente delibera.

ACCORDO GOVERNO - ORGANIZZAZIONI SINDACALI

per il superamento del precariato nella Pubblica Amministrazione, nell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici (AASLP), nell'Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici (AASS), nell'Università degli Studi (UNIRSM), nel Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese (CONS) e nell'Ente Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima (AACNM)

Il **Congresso di Stato**, da una parte, rappresentato dalla Delegazione costituita da:

- Segretario di Stato per gli Affari Interni, la Funzione Pubblica, gli Affari Istituzionali e i Rapporti con le Giunte di Castello, Elena Tonnini,
- Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio e i Trasporti, Marco Gatti,
- Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura, l'Università e la Ricerca Scientifica, le Politiche Giovanili, Andrea Belluzzi,
- Segretario di Stato per la Sanità e la Sicurezza Sociale, la Previdenza e gli Affari Sociali, gli Affari Politici, le Pari Opportunità, e l'Innovazione Tecnologica, Roberto Ciavatta,
- Segretario di Stato per il Lavoro, la Programmazione Economica, lo Sport, l'Informazione e i Rapporti con l'A.A.S.S., Teodoro Lonfernini,

e

le **Organizzazioni Sindacali** (in seguito, per brevità, **OO.SS.**), dall'altra parte, rappresentate da:

- Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L., Antonio Bacciocchi,
- Segretario F.P.I. – C.D.L.S., Milena Frulli,
- Segretario F.P.I. – U.S.L., Mattia Marzi,

in seguito denominate, congiuntamente, Parti

Premesso che

a) ai fini del presente Accordo si intende:

- 1) per "personale precario esterno": il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato nel Settore Pubblico Allargato in forza di provvedimento di incarico e sostituzione. Sono, altresì, considerati "personale precario esterno" i soggetti che svolgano mansioni di fattorino accompagnatore scolastico. Sono, inoltre, considerati "personale docente precario esterno" gli insegnanti di religione cattolica, ferme restando le disposizioni speciali per gli stessi dettate dal punto 14.7;
- 2) per "personale precario interno": il personale d'organico o già inquadrato a tempo indeterminato (ivi compreso quello assunto, a suo tempo, nel Contratto Privatistico per il Personale Ausiliario e di Supporto Operativo del 21 febbraio 1992 operante nella Pubblica Amministrazione (CPV) ed ora inquadrato a tempo indeterminato su PDR sino al Grado III):
 - 2.1) titolare di incarico o sostituzione su profilo di ruolo (PDR) diverso o superiore rispetto a quello di inquadramento;
 - 2.2) se personale docente, in servizio su PDR e/o su cattedra di insegnamento diversa da quella in relazione alla quale è inquadrato;
- 3) Non sono considerati "personale precario":
 - 3.1) i titolari di contratto, incarico o sostituzione su posizione dirigenziale;

3.2) i professori e ricercatori universitari nonché i titolari di contratti professionali di cui all'articolo 20, commi 3, 4 e 5 della Legge 25 aprile 2014 n.67 in relazione ai quali vige il regime di cui agli articoli 19, 20 e 21 della medesima Legge n.67/2014 ovvero assunti, a suo tempo, in forza dell'abrogato articolo 21 della Legge n.132/1995;

4) per "essere in servizio": essere titolare di provvedimento di incarico o sostituzione o assunzione a termine in corso di validità ed efficacia, anche se su posizione/PDR diverso da quello in relazione al quale si matura il diritto (assoluto o condizionato) alla stabilità del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto al punto 9.2, secondo periodo;

b) il presente Accordo costituisce una sintesi concordata fra Governo ed Organizzazioni Sindacali nell'ambito del confronto e delle trattative volte a superare il precariato nella Pubblica Amministrazione e nelle Aziende Autonome di Stato ed Enti del Settore Pubblico Allargato. In relazione all'Istituto per la Sicurezza Sociale (ISS) si concordano le misure integrative all'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2020 ed oggetto del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 e di delibera di ratifica del Consiglio Grande e Generale n.23 del 23 febbraio 2021 (in seguito, Accordo ISS) definite al Titolo V;

c) le Parti convengono sulla volontà di dare adeguata risposta al precariato esterno presente nel Settore Pubblico Allargato, sia nell'interesse dell'Amministrazione, sia come riconoscimento di giustificate aspettative dei lavoratori interessati in ordine alla stabilità del rapporto di lavoro;

d) le Parti concordano, altresì, sull'opportunità di trattare anche il precariato interno allo scopo di conseguire un quadro maggiormente definito relativamente all'allocazione delle risorse professionali titolari di rapporto d'organico o di rapporto di lavoro a tempo indeterminato su altro PDR o qualifica;

Tutto ciò premesso e formante parte integrante del presente Accordo, le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I

Regime normativo e retributivo del personale in Seconda Fascia di cui all'Accordo del 18 febbraio 2016 e del personale già reclutato a tempo indeterminato a seguito di concorso

1.1 Le Parti concordano che il nuovo regime normativo e retributivo e, quindi, le disposizioni di cui al Titolo III non si applichino:

a) al personale rientrante nella Seconda Fascia dell' "Accordo Governo – Organizzazioni Sindacali per il superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato" del 18 febbraio 2016 ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 con delibera n.20 ed interessato dal conseguimento della stabilità del rapporto di lavoro su PDR di Grado superiore al III;

b) al personale nominato a tempo indeterminato a seguito di concorso entro il 31 dicembre 2019.

1.2 Le Parti concordano che il nuovo regime normativo e, quindi, le disposizioni di cui al Titolo III – Sezione I nonché il nuovo regime retributivo che verrà definito secondo quanto stabilito al Titolo III – Sezione II si applichino anche al personale nominato a tempo indeterminato a seguito di concorso in data successiva al 31 dicembre 2019. Qualora il dipendente assunto in forza di procedimento concorsuale successivo al 31 dicembre 2019 abbia i requisiti per essere inserito in Prima Fascia ai sensi del Titolo II, Capo II, Sezione I, lo stesso potrà optare per l'accesso al vigente "vecchio regime" normativo e retributivo restituendo, eventualmente con rateizzazione, all'Amministrazione le somme ricevute a titolo di arretrati conseguenti alla ricostruzione di carriera effettuata in suo favore ai sensi dell'articolo 54 della Legge n.41/1972 "Legge Organica per i dipendenti dello Stato".

1.3 Il personale di cui al superiore punto 1.1 verrà pertanto assunto e reinquadrato nel regime d'organico sulla qualifica correlata al PDR in relazione al quale abbia acquisito la stabilità del rapporto di lavoro. Il suddetto personale permarrà, quindi, nel vigente regime retributivo previsto per il personale d'organico. Tale trattamento normativo e retributivo "vecchio regime" perdurerà anche qualora egli consegua, in base alle norme vigenti, un PDR diverso da quello in relazione al quale abbia acquisito la stabilità del rapporto di lavoro.

1.4 Stante quanto indicato nei precedenti punti del presente Titolo, allorché nel proseguo del presente Accordo si utilizzi l'espressione "in ruolo" o "in organico" si intende anche il personale di cui al superiore punto 1.1.

TITOLO II

Norme per il superamento del precariato

CAPO I – Personale docente

Sezione I – Personale precario esterno in Prima Fascia

2.1 Il personale docente precario consegue la stabilità del rapporto di lavoro e sarà inquadrato nei pertinenti profili di ruolo (PDR) di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3, purché ricorrano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:

a) essere iscritti nella graduatoria dell'anno scolastico 2021/2022 con un punteggio di servizio maturato al 31 dicembre 2021 nel PDR/qualifica, di:

- 1) almeno punti 9 per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Elementare, maturati rispettivamente sullo specifico PDR di EDUINS e sullo specifico PDR di INSELE;
- 2) almeno punti 30 per la Scuola Media e la Scuola Superiore, maturati sul PDR di INSMED e/o sul PDR di INSSEC2, e per l'insegnamento di educazione fisica e della lingua inglese nella Scuola Elementare;

b) avere prestato servizio, a titolo di incarico o supplenza, nell'anno scolastico 2021/2022 nel periodo settembre – dicembre 2021:

- 1) per la Scuola dell'Infanzia: sul PDR di EDUINS;
- 2) per la Scuola Elementare: sul PDR di INSELE;
- 3) per la Scuola Media: sul PDR di INSMED e/o sul PDR di INSSEC2;
- 4) per la Scuola Superiore: sul PDR di INSMED e/o sul PDR di INSSEC2. Per il conseguimento della stabilità del rapporto di lavoro sul PDR di INSSEC2 è, altresì, necessario essere titolare di incarico a tempo indeterminato (ITI) e che, a seguito dell'esperimento delle procedure di cui ai punti 4.1 e 4.2, la posizione sia prevista dal Fabbisogno Generale. Qualora il dipendente interessato non sia in possesso di ITI e/o la posizione non sia prevista dal Fabbisogno Generale, lo stesso conseguirà - se in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, lettera a) numero 2) - la stabilità del rapporto di lavoro sul PDR di INSMED, mantenendo l'eventuale ITI alla Scuola Superiore.

2.2 Il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 è inquadrato, con decorrenza dal giorno di inizio dell'anno scolastico 2022/2023, sul PDR di attivazione del rapporto di lavoro che ha consentito la maturazione dei requisiti, salvo quanto previsto al numero 4) della lettera b) del precedente punto. E' fatto salvo, in relazione alla decorrenza degli effetti economici, quanto previsto al Titolo III, Sezione II.

2.3 L'assegnazione a cattedra di insegnamento della scuola di ogni ordine e grado avverrà secondo l'ordine di posizione nella graduatoria.

2.4 Coloro che risulteranno in soprannumero rispetto ai PDR del Secondo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato saranno annualmente assegnati sulla base delle esigenze determinate dal Piano Cattedre e per fare fronte ad incarichi, sostegni, supplenze annuali, sostituzioni di inizio anno, Centri di Documentazione nonché per le sostituzioni in corso d'anno scolastico, secondo quanto meglio dettagliato ai successivi punti 2.5, 2.6 e 2.7; eventuale monte ore d'insegnamento a debito dovrà essere recuperato, secondo quanto precisato ai successivi punti 2.8 e 2.9.

2.5 In particolare, gli insegnanti di lingua straniera della Scuola Media e della Scuola Elementare che risulteranno in soprannumero rispetto ai PDR previsti dal Secondo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato, saranno a disposizione dei due ordini di scuola e annualmente assegnati sulla base delle esigenze del Piano Cattedre, tenendo conto dell'anzianità di servizio.

2.6 Inoltre, i docenti stabilizzati nella Scuola Media nei diversi insegnamenti, in soprannumero rispetto ai PDR previsti dal Secondo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato, saranno a disposizione di tale ordine di Scuola e del Centro di Formazione Professionale (CFP) ed annualmente assegnati sulla base delle esigenze del Piano Cattedre nonché del Piano Formativo, tenendo conto dell'anzianità di servizio; le disposizioni di cui al presente punto saranno riviste in caso di variazione della struttura del fabbisogno dei docenti del CFP.

2.7 Il personale docente che risulterà soprannumerario rispetto alle esigenze del Piano Cattedre, ad inizio ed in corso di anno scolastico, resterà a disposizione delle rispettive Direzioni Scolastiche per sostituzioni anche su cattedre diverse da quella di appartenenza. Le sostituzioni presumibilmente di lunga durata, indicativamente superiori a due settimane, saranno assegnate dalle Direzioni Scolastiche, se e per quanto possibile, su cattedra di insegnamento affine.

2.8 In caso di debito orario, il personale inquadrato su PDR di EDUINS e INSELE è tenuto prioritariamente a prestare servizio a compensazione nei Centri Estivi mentre gli insegnanti di educazione fisica e di lingua straniera oltre che nei Centri Estivi, sono tenuti prioritariamente a prestare servizio a compensazione anche, rispettivamente, per l'attività di "Giochiamo allo Sport" e nei corsi serali per adulti.

2.9 La compensazione del monte ore a debito del personale docente delle Scuole potrà, inoltre, avvenire anche attraverso assegnazione ad Unità Organizzativa (UO) della Pubblica Amministrazione oppure ad articolazione organizzativa di Azienda Autonoma di Stato o Ente Pubblico, anche per orario parziale, o attraverso l'assegnazione a gruppi di progetto specifici per l'Amministrazione, secondo le direttive e su disposizione impartite dalla Direzione Generale della Funzione Pubblica.

2.10 Il personale precario esterno in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 è tenuto a frequentare, fuori orario di lavoro, un corso di formazione, anche con modalità da remoto, di complessive 15 ore.

Sezione II - Seconda Fascia

3.1 Il personale docente precario in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate sarà collocato in apposita lista, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da Commissione a ciò nominata. I requisiti e condizioni per essere inseriti nella predetta lista sono:

a) essere iscritti nella graduatoria dell'anno scolastico 2021/2022 con un punteggio di servizio maturato al 31 dicembre 2021 nel PDR/qualifica, di:

1) almeno punti 5,4 per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Elementare, maturati rispettivamente sullo specifico PDR di EDUINS e sullo specifico PDR di INSELE;

- 2) almeno punti 18 per la Scuola Media e la Scuola Superiore, maturati sul PDR di INSMED e/o sul PDR di INSSEC2, e per l'insegnamento di educazione fisica e della lingua inglese nella Scuola Elementare;
- b) avere prestato servizio, a titolo di incarico o supplenza, nell'anno scolastico 2021/2022 nel periodo settembre – dicembre 2021:
- 1) per la Scuola dell'Infanzia: sul PDR di EDUINS;
 - 2) per la Scuola Elementare: sul PDR di INSELE;
 - 3) per la Scuola Media: sul PDR di INSMED e/o sul PDR di INSSEC2;
 - 4) per la Scuola Superiore: sul PDR di INSMED e/o sul PDR di INSSEC2.

3.2 In favore dei docenti precari iscritti in tale lista è riconosciuta la priorità nell'assunzione di incarichi e sostituzioni. Tale priorità è riconosciuta nei confronti dei soggetti iscritti in tale lista con riferimento alla specifica graduatoria in relazione alla quale abbiano maturato i requisiti per l'inserimento in Seconda Fascia ed indipendentemente dal punteggio maturato ai sensi delle norme in materia.

3.3 I docenti iscritti nella predetta lista conseguono la definitività del rapporto di lavoro alla maturazione dei requisiti temporali di cui al punto 2.1, lettera a).

3.4 Al conseguimento della definitività del rapporto di lavoro, ai soggetti interessati si applicano le disposizioni di cui ai punti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

3.5 Il personale precario esterno in possesso dei requisiti di cui al punto 3.1 è tenuto a frequentare, fuori orario di lavoro, un corso di formazione, anche con modalità da remoto, di complessive 15 ore propedeutico alla verifica di idoneità professionale.

Sezione III – Precariato Interno

4.1 Gli insegnanti in organico nella Scuola Media (INSMED) ed ivi in servizio e gli insegnanti in organico nella Scuola Superiore (INSSEC2) ed ivi in servizio, incaricati a tempo indeterminato su diversa cattedra di insegnamento nel medesimo grado scolastico, sono resi titolari – salvo rinuncia - della suddetta cattedra di cui detengono l'incarico a tempo indeterminato. Il conferimento della titolarità della cattedra di insegnamento è effettuato sulla base dell'anzianità di incarico o, in caso di parità, sulla base della posizione nella graduatoria che ha dato luogo all'incarico medesimo.

4.2 Esperite le procedure di cui al punto 4.1, i PDR vacanti di INSSEC2 previsti dal Fabbisogno Generale, saranno coperti mediante inquadramento di docenti in organico su qualifica correlata al PDR di INSMED purché titolari di incarico a tempo indeterminato presso la medesima Scuola Superiore; tali reinquadramenti avverranno sulla base della posizione in graduatoria.

4.3 Il conferimento di titolarità di cattedra ed i reinquadramenti di cui ai precedenti punti 4.1 e 4.2 riguarderanno contestualmente le posizioni previste dal vigente Fabbisogno Generale già coperte con incarico a tempo indeterminato da docenti in organico che si renderanno definitivamente vacanti conseguentemente ai predetti conferimenti di titolarità di cattedra e reinquadramenti.

4.4 Nei confronti del personale docente di ruolo si considerano, ai fini del riconoscimento della diversa qualifica, i distacchi amministrativi a parità di livello a mente dell'Accordo PA/OOSS del 25 luglio 1989, purché gli interessati siano in possesso dei requisiti temporali di cui ai punti 7.1 o 8.1 e prestino il loro consenso. Nei confronti di tale personale distaccato sono, altresì, riconosciuti eventuali incarichi e sostituzioni interne aventi le caratteristiche di cui ai medesimi punti 7.1 o 8.1 con i requisiti temporali ivi previsti.

4.5 I Protocolli applicativi ed interpretativi di cui al punto 14.8 potranno eventualmente dettare, sulla base di ragioni di equità, di rispetto della gerarchia fra dipendenti e di priorità dei dipendenti precari interni rispetto ai dipendenti precari esterni nel conseguimento di posizioni superiori, disposizioni integrative o derogatorie in tema di reinquadramento su qualifica/PDR superiore di docenti precari interni già in organico su qualifica/PDR inferiore.

CAPO II - Personale precario esterno (escluso personale docente)

Sezione I - Prima Fascia

5.1 Il personale precario esterno consegue la stabilità del rapporto di lavoro e sarà inquadrato nei pertinenti profili di ruolo (PDR) di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3 purché ricorrano i requisiti e le condizioni di seguito indicate:

- a) avere prestato servizio in virtù di incarichi o sostituzioni o essere stati assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge 31 luglio 2009 n.107 per almeno 3 anni, pari a 1095 giorni, nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2021. Per il personale che negli anni scolastici dal 2013/2014 al 2021/2022 abbia prestato servizio nelle mansioni di bidello, di bidello-cuoco e di fattorino accompagnatore scolastico, con provvedimento di incarico o sostituzione disposto fino al termine delle lezioni per vacanze estive, il requisito relativo al totale giorni di servizio richiesti è stabilito in 876 giorni, in considerazione dell'interruzione degli incarichi e delle sostituzioni con la fine delle lezioni di ogni anno scolastico;
- b) essere in possesso del titolo di studio e requisiti previsti per la posizione;
- c) essere in servizio alla data del 31 dicembre 2021 oppure, per il personale con mansioni di bidello, di bidello-cuoco, di Addetto Tecnico nei Nidi per l'Infanzia e di fattorino accompagnatore scolastico, alla data del 22 dicembre 2021.

5.2 Il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 è inquadrato con decorrenza dal 1 luglio 2022 sul PDR di attivazione del rapporto di lavoro che ha consentito la maturazione dei requisiti, salvo che abbia maturato i requisiti su posizione diversa ai sensi del seguente Capo III. E' fatto salvo, in relazione alla decorrenza degli effetti economici, quanto previsto al Titolo III, Sezione II.

5.3 Il personale con mansioni di fattorino accompagnatore scolastico consegue la stabilità del rapporto di lavoro sul PDR di Ausiliario (AUS) a 18 od a 24 ore settimanali.

5.4 Il personale precario esterno in possesso dei requisiti di cui al punto 5.1 è tenuto a frequentare, fuori orario di lavoro, un corso di formazione, anche con modalità da remoto, di complessive 15 ore.

Sezione II - Seconda Fascia

6.1 Il personale precario esterno in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate, è collocato in apposita lista con riferimento allo specifico PDR, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da Commissione a ciò nominata:

- a) avere prestato servizio in virtù di incarichi e/o sostituzioni o essere stati assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera c) della Legge 31 luglio 2009 n.107 per almeno 2 anni, pari a 730 giorni, nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e il 31 dicembre 2021;
- b) essere in possesso del titolo di studio e requisiti previsti per la posizione;
- c) essere in servizio alla data del 31 dicembre 2021 oppure, per il personale con mansioni di bidello, di bidello-cuoco, di Addetto Tecnico nei Nidi per l'Infanzia e di fattorino accompagnatore scolastico, alla data del 22 dicembre 2021.

6.2 I dipendenti precari iscritti nella predetta lista conseguono la definitività del rapporto di lavoro dal primo giorno del semestre successivo (1 luglio o 1 gennaio) a quello della maturazione dei requisiti temporali di cui al punto 5.1, lettera a), primo periodo.

6.3 In favore dei dipendenti precari iscritti in tale lista è riconosciuta:

- a) agli incaricati su posizione vacante: la continuità dell'incarico sulla posizione ricoperta purché la suddetta posizione sia prevista dal Secondo Fabbisogno Generale del Settore Pubblico Allargato e non possa essere ricoperta mediante l'assegnazione di dipendenti di ruolo o che abbiano conseguito la stabilità del rapporto di lavoro a mente della Sezione I del presente Capo;
- b) ai titolari di incarichi non rientranti nella precedente lettera a) ed ai titolari di sostituzione: la priorità nell'assunzione di incarichi e sostituzioni, indipendentemente dal punteggio maturato nelle pubbliche graduatorie, secondo l'anzianità di servizio. Tale priorità è riferita esclusivamente al PDR risultante dagli elenchi appositamente redatti dall'Amministrazione, indipendentemente, tuttavia, dall'Unità Organizzativa presso la quale è prevista la posizione da ricoprirsi, purché per la stessa siano previsti i medesimi titoli di studio per l'accesso al PDR ed i medesimi requisiti.

6.4 Al conseguimento della definitività del rapporto di lavoro, i soggetti interessati sono inquadrati sul PDR di attivazione del rapporto di lavoro che ha consentito la maturazione dei requisiti.

6.5 Ai fini della maturazione dei requisiti temporali di cui al punto 5.1, lettera a), primo periodo saranno considerati utili anche periodi di servizio presso il Settore Pubblico Allargato in qualifiche diverse di pari grado o superiori che saranno prestati in forza di incarichi e/o sostituzioni conferiti dalle pubbliche graduatorie e non esclusivamente dalla lista di priorità.

6.6 Il personale precario esterno in possesso dei requisiti di cui al punto 6.1 è tenuto a frequentare, fuori orario di lavoro, un corso di formazione, anche con modalità da remoto, di complessive 15 ore propedeutico alla verifica di idoneità professionale.

CAPO III- Personale precario interno (escluso personale docente)

Sezione I - Prima fascia

7.1 E' riconosciuta, salvo rinuncia dell'interessato, la qualifica ed il relativo livello correlati al PDR interessato, nei confronti del personale precario interno che:

- a) sia titolare alla data del 31 dicembre 2021, per incarico o sostituzione interni o per mobilità volontaria nel Settore Pubblico Allargato, di PDR diverso o superiore. Rientra nella fattispecie di cui alla presente lettera a) anche il personale già di ruolo o incaricato a tempo indeterminato distaccato presso le Segreterie di Stato e beneficiario del trattamento retributivo migliorativo minimo riconosciuto per i suddetti distacchi (ovverosia del trattamento previsto per il livello 5°); in questo caso, tuttavia, il periodo minimo per beneficiare del reinquadramento sulla qualifica di "Operatore Amministrativo - liv.5" è, in deroga a quanto previsto dalla seguente lettera b), di sei anni continuativi nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e la data del 31 dicembre 2021;
- b) abbia prestato servizio sulla posizione diversa o superiore per almeno 2 anni, pari a 730 giorni, nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e la data del 31 dicembre 2021.

7.2 I dipendenti precari interni di cui al punto 7.1 sono inquadrati nella qualifica (definita secondo la declaratoria della Legge n.86/1980) e livello correlati al PDR diverso o superiore con decorrenza dal 1 luglio 2022. E' fatto salvo, in relazione alla decorrenza degli effetti economici, quanto previsto al Titolo III, Sezione II.

7.3 Il personale in possesso dei requisiti di cui al punto 7.1 è tenuto a frequentare, fuori orario di lavoro, anche con modalità da remoto, corso di formazione di complessive 15 ore.

7.4 Nel caso in cui lo stesso dipendente precario interno, che abbia prestato servizio nel periodo utile su posizioni di diversa qualifica e livello risulti aver maturato i requisiti per l'inserimento in Prima Fascia per una posizione di livello inferiore rispetto a quella attualmente ricoperta ma di livello superiore rispetto a quella di appartenenza, e risulti aver maturato contestualmente i requisiti per l'inserimento nella lista di Seconda Fascia per la posizione ulteriormente superiore attualmente ricoperta, dovrà effettuare l'opzione per una delle due proposte entro 7 giorni lavorativi dall'adozione degli elenchi dei dipendenti interessati dal presente Accordo.

Sezione II - Seconda Fascia

8.1 Il personale precario interno in possesso dei requisiti e nelle condizioni di seguito indicate, sarà collocato, salvo rinuncia dell'interessato, in apposita lista con riferimento allo specifico PDR sul quale ha maturato i requisiti, previo superamento di verifica di idoneità professionale effettuata da Commissione a ciò nominata:

- a) sia titolare alla data del 31 dicembre 2021, per incarico o sostituzione interni o per mobilità volontaria nel Settore Pubblico Allargato, di PDR diverso o superiore;
- b) abbia prestato servizio sulla posizione diversa o superiore per almeno 1 anno, nel periodo intercorrente tra il 31 marzo 2014 e la data del 31 dicembre 2021. Per il personale il cui incarico o sostituzione abbia avuto inizio nell'anno 2021 si considera periodo utile ai fini dell'inserimento in Seconda Fascia il servizio prestato continuativamente dal 4 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 in quanto primo giorno lavorativo utile dell'anno 2021.

8.2 I dipendenti precari interni di cui al punto 8.1 iscritti nella predetta lista sono inquadrati nella qualifica (definita secondo la declaratoria della Legge n.86/1980) e livello correlati al PDR diverso o superiore dal primo giorno del semestre successivo (1 luglio o 1 gennaio) a quello della maturazione dei requisiti temporali di cui al punto 7.1, lettera b). E' fatto salvo, in relazione alla decorrenza degli effetti economici, quanto previsto al Titolo III, Sezione II.

8.3 Il personale precario interno in possesso dei requisiti di cui al punto 8.1 è tenuto a frequentare, fuori orario di lavoro, un corso di formazione, anche con modalità da remoto, di complessive 15 ore propedeutico alla verifica di idoneità professionale.

CAPO IV - Disposizioni comuni

9.1 L'eventuale prestazione effettuata a tempo parziale sarà computata proporzionalmente all'orario di servizio previsto per il PDR di riferimento.

9.2 Il servizio a part-time *post-partum* (Legge n.112/1994) viene, come l'aspettativa *post-partum* (Legge n.137/2003), computato per intero ai soli fini del calcolo del periodo utile sia per il personale precario in Prima Fascia che per quello in Seconda Fascia ed anche se goduti successivamente alla data di sottoscrizione del presente accordo. I dipendenti in aspettativa *post-partum* alla data del 22 dicembre 2021 o del 31 dicembre 2021, a seconda di quanto stabilito nei superiori pertinenti punti dei precedenti Capi I e II, si considerano in servizio. Le Parti concordano che quanto previsto dal precedente periodo per il personale collocato in Seconda Fascia ai sensi del presente Accordo, si applichi, in via retroattiva, anche al personale collocato nella Seconda Fascia dell' "Accordo Governo - Organizzazioni Sindacali per il

superamento del precariato nel Settore Pubblico Allargato” del 18 febbraio 2016 ratificato dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 23 maggio 2016 con delibera n.20.

9.3 Nel caso di maturazione dei requisiti temporali su posizioni che il Fabbisogno Generale preveda essere ad orario ridotto, la stabilità del rapporto di lavoro, qualora si tratti di precariato di Prima Fascia o l’inserimento nella lista, qualora si tratti di precariato di Seconda Fascia, verrà conseguita sui medesimi posti orario (a tempo parziale) che hanno determinato la maturazione dei requisiti temporali con le seguenti specificazioni:

a) per il personale che ricopre posizioni di Addetto Qualificato a tempo parziale – Bidello, di Addetto Qualificato – Bidello, di Addetto Qualificato III Grado a tempo parziale – Bidello-Cuoco, di Addetto Qualificato III Grado – Bidello-Cuoco e di fattorino accompagnatore scolastico viene considerata la posizione sulla quale risulta attualmente incaricato o sostituto ed, in relazione alla stessa, il servizio prestato nel periodo utile viene computato come segue:

- 1) per coloro i quali ricoprono posizioni con impegno orario di 36 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 36 ore settimanali e rapportati a 36 ore i gg. di servizio prestato a 30 o a 20 ore settimanali;
- 2) per coloro i quali ricoprono posizioni con impegno orario di 30 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 36 e a 30 ore settimanali e rapportati a 30 ore i gg. di servizio prestato a 20 ore settimanali;
- 3) per coloro i quali ricoprono posizioni con impegno orario di 20 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 36, a 30 e a 20 ore settimanali;
- 4) per i fattorini accompagnatori scolastici che ricoprono posizioni con impegno orario di 24 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 24 ore settimanali e rapportati a 24 ore i gg. di servizio prestato a 18 ore settimanali;
- 5) per i fattorini accompagnatori scolastici che ricoprono posizioni con impegno orario di 18 ore settimanali, sono conteggiati per intero i giorni di servizio prestato a 24 e a 18 ore settimanali.

b) nel caso in cui uno stesso soggetto, che abbia prestato servizio nel periodo utile sia su posizioni ad orario intero che su posizioni ad orario parziale, risulti non aver maturato il numero di giorni necessari per l’inserimento nella prima o nella Seconda Fascia in relazione alla posizione attualmente ricoperta, verrà verificato il possesso del requisito temporale nel periodo utile per l’inserimento nella Prima o nella Seconda Fascia in relazione ad una delle posizioni ricoperte a tempo parziale di medesima qualifica;

c) nel caso in cui uno stesso soggetto, che abbia prestato servizio nel periodo utile sia su posizioni ad orario intero che su posizioni ad orario parziale, risulti aver maturato il numero di giorni necessari per l’inserimento nella Seconda Fascia in relazione alla posizione attualmente ricoperta ed anche il requisito temporale per l’inserimento nella Prima Fascia in relazione ad una delle posizioni ricoperte a tempo parziale di medesima qualifica nel periodo utile, all’interessato verrà proposta la possibilità di opzione.

9.4 Nel caso in cui il requisito temporale sia raggiunto in forza della sommatoria di periodi di servizio prestato su posizioni con diversa qualifica/PDR e livello/grado – nessuno dei quali in numero sufficiente al raggiungimento del requisito previsto -, quello prestato in posizione superiore sarà comunque valido ai fini della maturazione del servizio necessario alla stabilizzazione per la posizione inferiore. I giorni di servizio utilizzati per il raggiungimento dei requisiti temporali per l’inserimento nella Prima o nella Seconda Fascia, saranno conseguentemente decurtati, ai fini della stabilizzazione, dal calcolo del periodo di servizio relativo al livello/grado superiore cui si riferiscono.

9.5 Non sono computabili periodi di servizio già utilizzati per precedente stabilizzazione o derivanti da precedente ruolo o incarico a tempo indeterminato a CPV dal quale l'interessato risulti essersi dimesso.

9.6 In favore del personale precario nei confronti del quale sia intervenuto un provvedimento di pensionamento rivedibile per invalidità, l'inquadramento o l'inserimento nella lista di Seconda Fascia avverrà all'atto di recupero della capacità lavorativa e dunque alla cessazione del periodo di pensionamento.

9.7 Il personale precario interno ed esterno in Prima Fascia che abbia maturato il diritto all'inquadramento in posizione diversa da quella attualmente ricoperta e per la quale non abbia maturato il diritto all'inserimento nella lista di Seconda Fascia, resta comunque in servizio su detta posizione fino alla definitiva copertura del PDR oppure al rientro del titolare.

9.8 Nel periodo intercorrente tra l'adozione dei provvedimenti di inquadramento e la data di efficacia del provvedimento di ricostruzione di carriera, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio, ove occorra, si considera la data di decorrenza dell'ultimo incarico continuativo. Per il personale Bidello e Bidello-Cuoco si ricorre invece, ai medesimi fini, al numero di giorni risultante dai pertinenti elenchi, ad esclusione dei trasferimenti di sede per i quali continua ad applicarsi il criterio relativo al solo servizio prestato nella specifica qualifica.

9.9 Considerato quanto stabilito sia dal Decreto Delegato 20 settembre 2021 n.162 (articolo 2, comma 1, lettera e, secondo periodo) che dalla speciale normativa, in relazione al personale precario interno in distacco sindacale e in distacco politico, ai fini dell'inserimento negli elenchi di Prima o Seconda Fascia, si considerano le posizioni diverse o superiori sulle quali il predetto personale risultava incaricato o sostituito alla data di distacco.

9.10 Gli elenchi degli aventi i requisiti di cui ai Capi I, II e III del presente Titolo, comprensivi dei PDR/qualifiche, dei livelli/gradi retributivi corrispondenti e di eventuali criteri e condizioni saranno definiti dall'Amministrazione sulla base dei dati forniti dagli Uffici del Personale competenti.

TITOLO III - Regime normativo e retributivo del personale di cui al Titolo II

CAPO I – Regime normativo

10.1 Il personale precario esterno sostituito o incaricato su PDR superiore al III grado in Prima Fascia verrà assunto ed inquadrato nel regime d'organico sulla qualifica correlata al PDR in relazione al quale abbia acquisito la stabilità del rapporto di lavoro. Tale trattamento normativo "vecchio regime" perdurerà anche qualora egli consegua, in base alle norme vigenti, un PDR diverso da quello in relazione al quale abbia acquisito la stabilità del rapporto di lavoro. E' fatto salvo, in relazione alla decorrenza degli effetti economici, quanto previsto al seguente Capo II. Il personale precario esterno sostituito o incaricato su PDR sino al III grado in Prima Fascia sarà soggetto al nuovo regime normativo, sino alla definizione del quale si applica il vigente regime CPV.

10.2 Il personale precario esterno in Seconda Fascia secondo quanto previsto nelle pertinenti Sezioni dei precedenti Capi del Titolo II, consegue la stabilità del rapporto di lavoro nel nuovo regime normativo ai sensi dell'articolo 69 della Legge n.188/2011 e sarà inquadrato nei PDR di cui al Decreto Delegato 23 gennaio 2015 n.3.

10.3 Il personale precario interno già di ruolo, sia rientrante in Prima Fascia che in Seconda Fascia, secondo quanto previsto nelle pertinenti Sezioni dei superiori Capi di cui al Titolo II, conserva il regime di organico in linea con quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 della Legge n.188/2011.

10.4 Il personale precario interno già inquadrato su PDR sino al grado III:

- a) qualora, in forza dell'applicazione delle norme del Titolo II, Capo III, sia reinquadrato su PDR non superiore al grado III, sia se rientrante in Prima Fascia sia in Seconda Fascia, accede al "nuovo regime normativo" che verrà previsto;
- b) qualora, in forza dell'applicazione delle norme del Titolo II, Capo III, sia reinquadrato su PDR superiore al grado III:
 - 1) se rientrante in Prima Fascia: accede al "vecchio regime normativo" previsto per i dipendenti di ruolo;
 - 2) se rientrante in Seconda Fascia: accede al "nuovo regime normativo" che verrà previsto.

10.5 Fermo restando quanto previsto al seguente Capo II in ordine agli effetti economici derivanti dal conseguimento della stabilità del rapporto di lavoro, l'inquadramento di cui ai punti 2.2 e 5.2 comporta dalle date ivi indicate il diritto per i dipendenti stabilizzati di fruire degli istituti del congedo ordinario, dei permessi, dell'aspettativa, delle missioni e trasferte, dei distacchi, della partecipazione a procedimenti di mobilità e carriera interna secondo i medesimi termini previsti per i dipendenti in organico.

10.6 Le Parti si impegnano a definire il nuovo regime normativo per i pubblici dipendenti nell'ambito della trattativa per il rinnovo del Contratto di Lavoro del pubblico impiego. Il nuovo regime normativo sarà definito sulla base delle indicazioni di cui all'ALLEGATO 1 al presente Accordo. Qualora dipendenti precari esterni in Fascia 2 conseguano la definitività del rapporto di lavoro prima della definizione del nuovo regime normativo e retributivo, si applica in favore degli stessi quanto previsto dal punto 10.5 a decorrere dalla data di conseguimento della definitività della posizione lavorativa.

CAPO II – Regime retributivo

11.1 Il personale precario esterno sostituto o incaricato su PDR superiore al III grado in Prima Fascia permarrà nel vigente regime retributivo previsto per il personale d'organico; tale trattamento retributivo "vecchio regime" perdurerà anche qualora egli consegua, in base alle norme vigenti, un PDR diverso da quello in relazione al quale abbia acquisito la stabilità del rapporto di lavoro.

11.2 Il personale precario esterno sostituto o incaricato su PDR sino al III grado in Prima Fascia permarrà nel vigente regime retributivo previsto per il personale CPV e gli effetti economico retributivi del conseguimento della definitività del rapporto di lavoro si produrranno dal 01/07/2022.

11.3 La decorrenza dell'applicazione del trattamento retributivo "vecchio regime" previsto per i dipendenti che verranno inquadrati nel regime d'organico ai sensi del punto 11.1 è differita rispetto alla data di inquadramento indicata ai punti 2.2 e 5.2, sulla base dei differenti periodi di servizio prestati dai dipendenti interessati, secondo i seguenti scaglioni:

- a) personale docente con servizio decorrente nel periodo 31 marzo 2014 o anteriore - 31/12/2015: 01/09/2022 (la data di decorrenza degli effetti retributivi coincide con quella di decorrenza degli effetti normativi);
- b) personale sostituto o incaricato su PDR superiore al III grado con servizio decorrente nel periodo 31 marzo 2014 o anteriore - 31/12/2015: 01/07/2022 (la data di decorrenza degli effetti retributivi coincide con quella di decorrenza degli effetti normativi);
- c) personale sostituto o incaricato su PDR superiore al III grado (ivi compreso il personale docente) con servizio decorrente nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2017: 01/04/2023 (la data di decorrenza degli effetti retributivi è differita di 9 mesi (7 mesi per i docenti) rispetto a quella di decorrenza degli effetti normativi);

d) personale sostituto o incaricato su PDR superiore al III grado (ivi compreso il personale docente) con servizio decorrente nel periodo successivo al 01/01/2018: 01/01/2024 (la data di decorrenza degli effetti retributivi è differita di 18 mesi (16 mesi per i docenti) con quella di decorrenza degli effetti normativi).

11.4 Al personale precario esterno in Seconda Fascia, sostituto o incaricato su qualsiasi PDR, si applica, invece, il nuovo regime retributivo ai sensi dell'articolo 70 della Legge n.188/2011. La decorrenza dell'applicazione del trattamento retributivo "nuovo regime" coincide con quella di decorrenza degli effetti normativi.

11.5 Al personale precario interno già di ruolo e già inquadrato nella qualifica, sia in Prima che in Seconda Fascia, continua ad applicarsi il vigente regime retributivo ("vecchio regime") di cui all'articolo 71, comma 3 della Legge n.188/2011. Gli effetti economici conseguenti all'inquadramento nella qualifica (definita secondo la declaratoria della Legge n.86/1980) e livello correlati al PDR diverso o superiore, si producono secondo i seguenti scaglioni:

- a) personale con servizio nella posizione di stabilizzazione decorrente nel periodo 31 marzo 2014 o anteriore - 31/12/2015: 01/07/2022;
- b) personale con servizio nella posizione di stabilizzazione decorrente nel periodo 01/01/2016 - 31/12/2018: 01/04/2023;
- c) personale con servizio nella posizione di stabilizzazione decorrente nel periodo successivo al 01/01/2019: 01/01/2024.

11.6 Il personale precario interno già inquadrato su PDR sino al Grado III:

- a) qualora, in forza dell'applicazione delle norme del Titolo II, Capo III, sia reinquadrato su PDR non superiore al grado III:
 - 1) se rientrante in Prima Fascia: permane nel vigente regime retributivo previsto per il personale CPV con decorrenza dal 01/07/2022;
 - 2) se rientrante in Seconda Fascia: accede al "nuovo regime retributivo" che verrà previsto;
- b) qualora, in forza dell'applicazione delle norme del Titolo II, Capo III, sia reinquadrato su PDR superiore al grado III:
 - 1) se rientrante in Prima Fascia: accede al "vecchio regime retributivo" previsto per i dipendenti di ruolo secondo gli scaglioni temporali di cui al punto 11.5. Restano ferme, comunque, le disposizioni di cui all' "Accordo tra la Delegazione di Governo e le Organizzazioni Sindacali per il trattamento retributivo di dipendenti precedentemente incaricati nel Contratto Privatistico" del 10 ottobre 2018;
 - 2) se rientrante in Seconda Fascia: accede al "nuovo regime retributivo" che verrà previsto.

11.7 Il nuovo regime retributivo dovrà, in ogni caso, prevedere il contemperamento dei criteri legati all'anzianità di servizio con quelli di valorizzazione del merito e dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa e sarà definito sulla base dei contenuti di cui all'ALLEGATO 1 al presente Accordo.

11.8 Le Parti convengono, tuttavia, sin da ora, che a seguito dell'effettuazione della ricostruzione di carriera per i dipendenti precari esterni interessati dal presente Accordo, sia di Prima che di Seconda Fascia, non si procederà alla corresponsione di arretrati ed al versamento delle ritenute di legge di cui all'articolo 54 della Legge n.41/1972 "Legge Organica per i dipendenti dello Stato". La ricostruzione di carriera dei dipendenti precari esterni di Seconda Fascia avverrà successivamente alla definizione del predetto nuovo regime.

11.9 Parimenti, il personale precario interno, sia di Prima che di Seconda Fascia, usufruirà degli effetti economici relativi alla stabilizzazione senza corresponsione di arretrati.

TITOLO IV – Norme speciali per Poste San Marino S.p.a.

12.1 Le disposizioni di cui al Titolo II, Capi II, III e IV e di cui al Titolo III si applicano anche al personale precario esterno ed interno in servizio presso Poste San Marino S.p.a. in forza dell'articolo 70, comma 9 della Legge 20 dicembre 2013 n.174 e successive modifiche ed assunti in regime di pubblico impiego.

TITOLO V – Disposizioni per l'allineamento dell'Accordo ISS con il presente Accordo

13.1 Allo scopo di allineare le disposizioni dall'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2020 ed oggetto del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 e di delibera di ratifica del Consiglio Grande e Generale n.23 del 23 febbraio 2021 (in seguito, Accordo ISS) con quelle di cui al presente Accordo, le Parti convengono che le disposizioni di cui ai superiori Titoli II, Capi II, III e IV e di cui al Titolo III del presente Accordo si estendano anche ai dipendenti dell'Istituto con le specificazioni indicate ai successivi punti del presente Titolo. Con riferimento al personale precario interno, già di ruolo e già inquadrato nella qualifica, sia in Prima che in Seconda Fascia, le disposizioni di cui al punto 10.3 e di cui all'alinea del punto 11.5, primo periodo, superano quanto difformemente previsto nel Titolo I, Capo III dell'Accordo ISS.

13.2 Le decorrenze dell'applicazione degli effetti retributivi sono, in parziale deroga a quanto previsto nelle disposizioni del presente Accordo richiamate al punto 13.1, le seguenti:

1) per i dipendenti precari esterni in servizio su PDR sanitari e socio-sanitari:

1.1) inseriti in Prima Fascia ai sensi dell'Accordo ISS: resta ferma la data del 31 dicembre 2020;

1.2) che saranno inseriti in Prima Fascia in applicazione di quanto previsto al superiore punto 13.1: 01/07/2022, salvo quanto previsto nel seguente periodo. I dipendenti che abbiano già maturato i requisiti temporali per l'inserimento in Fascia 1 ai sensi dell'Accordo ISS alle scadenze semestrali del 01/07/2021 e del 01/01/2022 beneficiano degli effetti retributivi a decorrere rispettivamente dalle suddette date;

2) per i dipendenti precari esterni in servizio su PDR amministrativi, contabili e tecnici superiori al grado III inseriti in Prima Fascia ai sensi dell'Accordo ISS e che saranno inseriti in Prima Fascia in applicazione di quanto previsto al superiore punto 13.1: si applicano le disposizioni di cui al superiore punto 11.3;

3) per i dipendenti precari esterni in servizio su PDR sino al grado III: si applicano le disposizioni di cui ai superiori sottopunti 1.1 e 1.2 del punto 13.2.1).

13.3 Gli effetti economici conseguenti all'inquadramento nella qualifica (definita secondo la declaratoria della Legge n.86/1980) e livello correlati al PDR diverso o superiore in favore dei dipendenti precari interni dell'ISS già di ruolo e già inquadrati nella qualifica, sia in Prima che in Seconda Fascia, si producono secondo gli scaglioni di cui al superiore punto 11.5.

13.4 Per il personale precario interno ISS già inquadrato su PDR sino al Grado III si applica quanto previsto al punto 11.6.

13.5 Gli elenchi dei dipendenti inseriti in Prima e Seconda Fascia, sia relativamente al precariato esterno che interno, oggetto della delibera congressuale n.16 del 1 marzo 2021 saranno rivisti in ragione dei suddetti mutati requisiti concernenti il conseguimento della stabilità del rapporto di lavoro (per il precariato esterno) ovvero il conseguimento definitivo della nuova qualifica/PDR (per il precariato interno).

TITOLO VI - Disposizioni finali e programmatiche

14.1 I PDR definitivamente vacanti in relazione ai quali vi sia disponibilità di dipendenti precari rientranti in Seconda Fascia in possesso dei titoli e requisiti per la copertura del PDR non saranno ricoperti tramite le

graduatorie formate in esito agli eventuali concorsi banditi a seguito della fase relativa agli inquadramenti ed assegnazioni.

14.2 Le Parti concordano sullo schema di riforma della normativa in materia di concorsi relativamente al reclutamento a tempo indeterminato del personale docente di cui all'ALLEGATO 2 al presente Accordo.

14.3 Le Parti concordano che l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 22 del Decreto Delegato 30 gennaio 2020 n.16 permarrà sospesa sino al 30 giugno 2022.

14.4 Le Parti concordano, altresì, che i disposti del predetto articolo 22 del Decreto Delegato n.16/2020 costituiscano, sino alla riforma complessiva della normativa in materia, strumento giuridico aggiuntivo rispetto alla Legge 27 novembre 1985 n.151 e successive modifiche e Decreto 15 febbraio 2006 n.37 - norme queste disciplinanti l'assunzione obbligatoria nell'Amministrazione - per l'attuazione, nel Settore Pubblico Allargato, di quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 4, comma terzo (assunzione volontaria) e dall'articolo 9, comma quarto (trasformazione dell'inserimento lavorativo formativo e terapeutico in ordinario rapporto di lavoro) della Legge 29 maggio 1991 n.71 "Inserimento lavorativo degli invalidi e dei portatori di deficit".

14.5 Le OO.SS. prendono atto che tramite le previsioni del Decreto Delegato 31 maggio 2022 n.86 *Mobilità del personale del Settore Pubblico Allargato e copertura dei profili di ruolo* (articolo 14, commi 3 e 4 ed articolo 23, comma 3) sia stata pienamente attuata l'estensione del meccanismo automatico di stabilizzazione di cui alla lettera d) della Premessa dell'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2020 ed oggetto del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 e di delibera di ratifica del Consiglio Grande e Generale n.23 del 23 febbraio 2021 a tutti i dipendenti precari, ivi compreso il personale docente, della Pubblica Amministrazione, delle Aziende Autonome di Stato e degli altri Enti Pubblici, oltre che dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

14.6 In via transitoria e straordinaria, considerato quanto previsto nel presente accordo e, in particolare, dall'Allegato 2, le Parti concordano - fatto, comunque, salvo quanto verrà previsto dalla normativa indicata nel summenzionato Allegato 2 e sino all'adozione della stessa - su quanto segue:

- a) è consentita per l'anno scolastico 2022-2023 la prosecuzione delle aspettative già in corso dalla posizione di docenza di appartenenza di EDUINS a quella di incarico di INSELE, oltre i termini di durata massima previsti dalla normativa in materia;
- b) qualora, nell'ambito della definizione del piano cattedre e della conseguente assegnazione di incarichi/sostituzioni di docenza per il prossimo anno scolastico 2022-2023, emergano ulteriori casi analoghi a quelli già in essere ed oggetto delle previsioni della precedente lettera a), l'Amministrazione procederà come avvenuto per i suddetti casi.

14.7 Le Parti concordano che il perfezionamento degli atti funzionali alla definitività del rapporto di lavoro degli Insegnanti della religione cattolica avverrà, comunque, successivamente alla revisione/abrogazione della Legge 4 dicembre 2015 n.176, da attuarsi nel più breve tempo possibile. Ciò ai fini dell'applicazione di una disciplina economica e normativa omogenea per tutti gli insegnanti della religione cattolica.

14.8 Le Parti concordano che le disposizioni di cui al presente Accordo potranno essere oggetto di Protocolli applicativi ed interpretativi fra la Direzione Generale della Funzione Pubblica e le Organizzazioni Sindacali soggetti a ratifica del Congresso di Stato.

Letto approvato e sottoscritto in unico originale conservato presso la Direzione Generale della Funzione Pubblica.

San Marino, 30 giugno 2022/1721 d.F.R.

Per il **Congresso di Stato**

**Segretario di Stato per gli Affari Interni,
la Funzione Pubblica**

Elena Tonnini

**Segretario di Stato per le Finanze
e il Bilancio**

Marco Gatti

**Segretario di Stato per l'Istruzione
e la Cultura**

Andrea Belluzzi

**Segretario di Stato per la Sanità
e la Sicurezza Sociale**

Roberto Ciavatta

Segretario di Stato per il Lavoro

Teodoro Lonfernini

Per le **Organizzazioni Sindacali**

Segretario F.U.P.I. – C.S.d.L.

Antonio Bacciocchi

Segretario F.P.I. – C.D.L.S.

Milena Frulli

Segretario F.P.I. - U.S.L.

Mattia Marzi

ALLEGATO 1 – Linee di indirizzo per il nuovo regime normativo e retributivo

ALLEGATO 2 – Schema di riforma della normativa in materia di concorsi relativamente al reclutamento a tempo indeterminato del personale docenti

ALLEGATO 1

Linee di indirizzo per il nuovo regime normativo e retributivo

CAPO I - PREMESSA GENERALE TRASVERSALE A DIVERSI REGIMI

A) Le Parti si impegnano ad aprire entro il mese di Luglio 2022 la trattativa per il rinnovo del Contratto di Lavoro del Settore Pubblico Allargato, nella consapevolezza della necessità di bilanciare le esigenze di contenimento della spesa per il personale pubblico anche derivante dal superamento del precariato – attuando, tra gli altri, gli interventi di cui al Capo II - con la tutela dei lavoratori rispetto alla perdita del potere d'acquisto dei salari e stipendi.

B) In attuazione di quanto previsto dall'articolo 68 della Legge n.188/2011 per il cosiddetto "nuovo regime normativo e retributivo", le Parti si impegnano in sede di rinnovo contrattuale ad individuare una regolamentazione utile a realizzare quanto disposto dall'articolo medesimo, in un'ottica, comunque, di salvaguardia dell'equità e solidarietà fra lavoratori, tenendo conto di quanto verrà definito per il regime d'organico, secondo le linee d'indirizzo contenute nel Capo II.

C) Le Parti si impegnano a salvaguardare, in sede di contrattazione collettiva, sul piano generale, il principio della non disparità tra personale che svolge le medesime mansioni prevedendo, dunque, con interventi differenziati fra dipendenti "vecchio regime" e "nuovo regime" attuati anche secondo criteri di progressività nel corso del tempo, opportune clausole di salvaguardia e/o modifiche a istituti contrattuali di natura retributiva o, comunque, comportanti conseguenze retributive.

CAPO II - NUOVO REGIME NORMATIVO E RETRIBUTIVO

SEZIONE I - NUOVO REGIME NORMATIVO

A) Il nuovo regime normativo del personale sanitario e socio sanitario sarà definito anche con riferimento ai PDR sanitari e socio-sanitari interessati dall'Accordo sottoscritto in data 12 novembre 2020 ed oggetto del Decreto Delegato 11 dicembre 2020 n.214 e di delibera di ratifica del Consiglio Grande e Generale n.23 del 23 febbraio 2021. Il nuovo regime normativo del personale sanitario e socio sanitario sarà definito tenendo conto delle esigenze di efficace e tempestivo reperimento di personale nonché di competitività ed attrattività dell'assetto normativo e retributivo sammarinese rispetto a quello di realtà territoriali limitrofe.

B) Le Parti si assumono, fatto salvo quanto previsto nell'Accordo di superamento del precariato, l'impegno di definire l'applicazione del medesimo nuovo regime normativo a tutti i dipendenti inquadrati su PDR, ivi compresi quelli, a loro tempo, assunti con CPV.

C) Le Parti si impegnano a rivedere - anche in un'ottica di gestione più flessibile dei docenti delle Scuole dell'Infanzia ed Elementare, analogamente a quanto già avviene per le Scuole Media e Superiore - i PDR relativi alla professione docente in relazione al cui accesso siano previsti i medesimi titoli di studio e requisiti. La revisione dei predetti PDR sarà effettuata anche con riferimento all'istruzione universitaria; a tal fine, le Parti si impegnano, inoltre, ad introdurre specifici PDR per il Corpo Docente Universitario e per ulteriori peculiari figure professionali dell'Università degli Studi. L'assetto retributivo conseguente alla suddetta revisione sarà improntato a criteri di progressività che vedano nella docenza universitaria il livello professionalmente più elevato.

D) Per quanto attiene ai Nidi per l'Infanzia, la disciplina normativa e gli istituti applicabili al personale in servizio sul PDR di Educatore nei servizi per la prima infanzia (EDUCAT) sarà oggetto di revisione, fermo

restando l'attuale Grado VII associato al PDR. Verrà, inoltre, istituito un nuovo specifico PDR per l'Addetto Asilo Nido (oggi ADETE), fermo restando l'attuale Grado IV associato al PDR.

E) Le Parti si impegnano ad introdurre nuovi istituti speciali di settore che vadano a definire la regolamentazione del personale temporaneamente o definitivamente in esubero o soprannumerario favorendo, in primo luogo, la ricollocazione del dipendente per l'espletamento di mansioni equivalenti rispetto al PDR di inquadramento, anche attraverso l'attivazione di percorsi di riconversione professionale volti, in particolare, a consentirne la riassegnazione/riattribuzione su diverso PDR previsto dal Fabbisogno Generale. Qualora la ricollocazione del dipendente non sia effettuabile, la disciplina dei nuovi istituti speciali individua, tra l'altro, il trattamento retributivo ridotto conseguente all'astensione totale o parziale dal lavoro nonché la durata massima di applicazione dell'istituto medesimo. Decorsa la durata massima di godimento dell'istituto relativo all'astensione totale dal lavoro, cesserà la corresponsione del trattamento retributivo ridotto e non verrà erogato al dipendente alcun ulteriore emolumento od indennità, anche a titolo previdenziale e/o assistenziale.

F) Le Parti assumono l'impegno di prevedere nuove tipologie di articolazioni orarie, comunque soggette a contrattazione con le OOSS, da utilizzare anche per specifici periodi dell'anno o periodi temporanei di durata comunque prestabilita.

SEZIONE II - NUOVO REGIME RETRIBUTIVO

A) Il personale in Seconda Fascia che verrà inquadrato, in forza del presente Accordo su PDR sino al Grado III ricade nell'ambito di applicazione del nuovo regime retributivo ai sensi dell'articolo 70 della Legge n.188/2011. Restano, comunque, salve le disposizioni di cui all' "Accordo tra la Delegazione di Governo e le Organizzazioni Sindacali per il trattamento retributivo di dipendenti precedentemente incaricati nel Contratto Privatistico" del 10 ottobre 2018;

B) Al personale già inquadrato, prima della sottoscrizione del presente Accordo, su PDR sino al Grado III - che sotto il profilo normativo ricadrà nel nuovo regime - continua, invece, ad applicarsi il vigente regime retributivo previsto dal CPV, anche a seguito dell'introduzione del nuovo regime retributivo. E' tuttavia fatta salva la facoltà per il dipendente di optare per il nuovo regime retributivo; la suddetta opzione non è revocabile.

C) Il nuovo regime retributivo del personale sanitario e socio sanitario sarà definito tenendo conto delle esigenze di efficace e tempestivo reperimento di personale nonché di competitività ed attrattività dell'assetto normativo e retributivo sammarinese rispetto a quello di realtà territoriali limitrofe.

D) Le Parti si impegnano a ridefinire la nuova struttura della retribuzione in linea con quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 58 della Legge n.188/2011 (retribuzione di base, retribuzione di posizione ove prevista, retribuzione di risultato ove conseguita a seguito di valutazione, oltre agli scatti di anzianità).

E) Fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera F) per gli scatti di anzianità, le Parti si impegnano a definire che complessivamente la retribuzione risultante dalle n.3 voci sopra indicate (retribuzione di base fissa, retribuzione di posizione ove prevista, retribuzione di risultato, ove conseguita a seguito di valutazione) relativamente a tutti i Gradi cui afferiscono i vari PDR di cui all'Allegato A al Decreto Delegato n.162/2021 o di quelli che verranno introdotti non potrà essere inferiore a quanto verrà previsto, in sede di contrattazione collettiva, per i dipendenti assunti nel cosiddetto vecchio regime.

F) Visto quanto disposto in tema di meccanismo automatico di superamento del precariato (punto 14.5 dell'Accordo), le Parti si impegnano a ridefinire complessivamente (numero, maturazione, importo) l'istituto degli scatti di anzianità, rivedendo anche l'istituto del c.d. "salario d'accesso", in applicazione dei criteri e principi di cui alle lettere B) e C) del preambolo.

G) Le Parti si impegnano a dare maggiore rilievo alla retribuzione di base e dunque, per l'effetto, la retribuzione legata alla posizione e alle funzioni sarà prevista laddove occorra dotare il PDR di elementi che vadano ad evidenziare sia la specifica UO/Area/Comparto di riferimento sia le specifiche attività/mansioni/modalità lavorative (es. reperibilità, maneggio denaro/valori, ecc.) svolte dal dipendente.

ALLEGATO 2**Schema di riforma della normativa in materia di concorsi relativamente al reclutamento a tempo indeterminato del personale docenti**

Profilo di Ruolo	Titolo di studio	Modalità di accesso	Modalità di conferma
EDUCAT	Corso di Laurea triennale L19	<p>Concorso per titoli ed esame scritto e orale.</p> <p>Titoli con punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none">-Voto di laurea-Altra laurea attinente-Master attinenti-Servizio sul PDR <p>Concorsi sulla base dei dati sui collocamenti a riposo e sul numero di posti riservati al sostegno.</p>	<p>Anno di prova supervisionato da tutor scolastico e tutor accademico con valutazione da parte di Commissione mista Scuola/Università degli Studi.</p> <p>Incontri di supervisione mensili.</p> <p>Possibilità di ripetere una sola volta l'anno di prova.</p>
INSSIPRIM	Corso di laurea quinquennale LM 85bis	<p>Concorso per titoli ed esame scritto e orale.</p> <p>Titoli con punteggio:</p> <ul style="list-style-type: none">-Voto di laurea-Altra laurea attinente-Master attinenti-Servizio sul PDR <p>Disposizioni particolari per effettuazione dei concorsi. Concorso in 2 fasi:</p> <p>Fase A: prova generale ed attitudinale comune e prova di didattica generale con valutazione dei titoli (esclusi quelli di servizio).</p> <p>Nel momento in cui si liberano PDR sulle cattedre o PDR di sostegno sarà effettuata la Fase B: prova pratica con attribuzione del punteggio maturato per il servizio svolto a tempo determinato nonché eventuale integrazione della valutazione dei titoli <i>medio tempore</i> acquisiti rispetto alla situazione già considerata nell'ambito della Fase A.</p>	<p>Anno di prova supervisionato da tutor scolastico e tutor accademico con valutazione da parte di Commissione mista Scuola/Università degli Studi.</p> <p>Incontri di supervisione mensili.</p> <p>Possibilità di ripetere una sola volta l'anno di prova.</p> <p>Obbligo di permanere nel PDR del sostegno per almeno 3 anni. Chi volesse trasferirsi e accedere al PDR di insegnante di "cattedra" deve sostenere una prova didattica interna.</p>

<p>INSSS (ivi compresi gli Insegnanti di lingua inglese, di educazione fisica e della religione cattolica)</p>	<p>Corsi di laurea disciplinari delle singole classi di insegnamento con successivo corso di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) da 60 CFU</p> <p>Per partecipare al concorso per PDR di sostegno occorre aver svolto il SOS che sarà valutato.</p>	<p>Concorso per titoli ed esame scritto e orale.</p> <p>Titoli con punteggio: -Voto di laurea -Altra laurea attinente -Master attinenti -Servizio sul PDR -SOS</p> <p>Disposizioni particolari per effettuazione dei concorsi. Concorso in 2 fasi: Fase A: prova generale ed attitudinale comune e prova di didattica generale effettuata alla conclusione del TFA con valutazione dei titoli (esclusi quelli di servizio).</p> <p>Nel momento in cui si liberano PDR sulle cattedre o PDR di sostegno sarà effettuata la Fase B: prova pratica con attribuzione del punteggio maturato per il servizio svolto a tempo determinato nonché eventuale integrazione della valutazione dei titoli <i>medio tempore</i> acquisiti rispetto alla situazione già considerata nell'ambito della Fase A.</p>	<p>Anno di prova supervisionato da tutor scolastico e tutor accademico con valutazione da parte di Commissione mista Scuola/Università degli Studi.</p> <p>Incontri di supervisione mensili.</p> <p>Possibilità di ripetere una sola volta l'anno di prova.</p> <p>Obbligo di permanere nel PDR del sostegno per almeno 3 anni. Chi volesse trasferirsi e accedere al PDR di insegnante di "cattedra" deve sostenere una prova didattica interna.</p>
--	--	---	---

Una volta superata la Fase A del concorso, il soggetto entra in graduatoria per il conferimento di sostituzioni e può essere assunto a tempo determinato sul pertinente PDR docente. La norma regolerà anche i casi, eccezionali e residuali, di accesso al rapporto a tempo determinato da parte di soggetti che non abbiano sostenuto/superato la Fase A.

Le modalità di assegnazione presso la UO Scuola dell'Infanzia e la UO Scuola Elementare per i soggetti assunti su PDR di INSSIPRIM e presso la UO Scuola Media e la UO Scuola Superiore per i soggetti assunti su PDR di INSSS sono da definire come pure la gestione delle graduatorie per sostituzioni.

Verrà prevista una norma transitoria, fermo restando che l'accesso a tempo indeterminato a PDR della professione docente avvenga tramite procedimento concorsuale:

- a) per gli iscritti alle graduatorie delle Scuole e per gli insegnanti di lingua, educazione fisica e religione cattolica, titolari di ITI;
- b) per i docenti che abbiano già conseguito il TFA;
- c) per i docenti che abbiano maturato una significativa anzianità di servizio.

Verrà proposta, altresì, una norma transitoria per i titolari di aspettativa in servizio presso altro grado scolastico (attuali EDUINS in servizio quali INSELE) la quale potrà, altresì, rivedere quanto indicato al punto 14.6 dell'Accordo.